

COMUNE DI

BIONAZ

REGOLAMENTO PER LA

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE

SULLA PUBBLICITA'

CAPO I°

DISPOSIZIONI GENERALI ARTICOLO 1

Il presente regolamento disciplina le modalità di effettuazione della pubblicità esterna nel territorio del Comune di Bionaz, nonché quelle intese all'applicazione ed alla riscossione della relativa imposta.

Vengono altresì disciplinati, nello stesso ambito, il servizio delle pubbliche affissioni nonché la riscossione del diritto relativo.

ARTICOLO 2 CLASSIFICAZIONE

A fine dell'applicazione delle disposizioni di legge e di regolamento dettate in materia, il Comune di Bionaz rientra nella V classe impositiva.

ARTICOLO 3 PRESUPPOSTO PER L'IMPOSTAZIONE

E' soggetta all'imposta Comunale sulla pubblicità la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o comunque da tali luoghi percepibili.

Assumono rilievo, al fine suddetto, i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi così come quelli intesi a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

ARTICOLO 4 SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN CATEGORIE

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità, limitatamente alla forma indicate dalla legge, e del diritto sulle pubbliche affissioni, non si considera nessuna categoria speciali località centrali e di maggiore importanza.

ARTICOLO 5 PRESTAZIONI ACCESSORIE

ANNULLATO ATTI CO.RE.CO. PROT. 2959 SEDUTA DEL 07.07.1994

~~Qualora il Comune provveda, su richiesta, a collocare direttamente i mezzi pubblicitari indicati nel primo comma del precedente art. 3, sarà dovuto, oltre al pagamento della relativa imposta, il rimborso di ogni altra spesa in forma e misura da concordarsi di volta in volta con i committenti.~~

ARTICOLO 6

CONCESSIONI DI SPAZI ED AREE COMUNALI

Nel caso in cui, per l'esecuzione di pubblicità, vengono utilizzati impianti installati su beni appartenenti o dati in concessione al Comune, è dovuto, in aggiunta all'imposta, un corrispettivo a titolo di canone di locazione o di concessione, salva l'applicazione della tassa per occupazione di spazi e di aree pubbliche.

Alla determinazione del corrispettivo sarà provveduto con deliberazione della Giunta Municipale.

ARTICOLO 7

IMPIANTI PUBBLICITARI IN GENERE PIANO GENERALE

ANNULLATO ATTI CO.RE.CO. PROT. 2959 SEDUTA DEL 07.07.1994

Al momento della presentazione della prescritta dichiarazione per l'esecuzione di pubblicità, di cui in seguito, l'interessato, al fine di ottenere l'autorizzazione relativa all'installazione dell'impianto pubblicitario richiesto, deve produrre bozzetto, in duplice copia, rièroducente, anche a colori, il mezzo da esporre, che dovrà corrispondere alla tipologia prescelta dal Comune per mezzi simili, con apposito provvedimento.

Dopo l'esame favorevole, un esemplare del bozzetto di cui sopra verrà restituito, con il visto del funzionario responsabile, all'interessato, che, a far tempo della data del rilascio dell'autorizzazione, potrà provvedere all'esecuzione, secondo i criteri dettati dal Comune per la realizzazione del piano generale degli impianti pubblicitari, con deliberazione della giunta Comunale da adattarsi ai sensi dell'art. 3 D.L.vo 507/1993.

Di norma, la realizzazione dell'impianto, nella forma e nelle dimensioni precisate ed approvate, è affidata al richiedente o suo incaricatp, che dovrà utilizzare salve le disposizioni anche modificative dell'ufficio comuente, il materiale indicato nel bozzetto-progetto più volte menzionato.

ARTICOLO 8

DIVIETI E LIMITAZIONI

ANNULLATO ATTI CO.RE.CO. PROT. 2959 SEDUTA DEL 07.07.1994

La pubblicità sonora si intende limitata a casi eccezionali da autorizzarsi di volta in volta e per tempi ed orari prefissati, così come possono essere ammessi, in momenti predeterminati, la distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

la pubblicità a mezzo di aerei è consentita in occasione di manifestazioni sportive e solo nei luoghi ove si svolgono, comprese le zone adiacenti. Il Comune potrà, in casi particolari, autorizzare comunque l'effettuazione di detta forma pubblicitaria per tutto lo spazio soprastante il territorio comunale.

E' sempre consentita la pubblicità eseguita con palloni frenati.

I supporti dei mezzi pubblicitari, quali tralicci, pali di sostegno, cassoni illuminati, telai, quadri per affissioni, ecc. devono essere rimossi unitamente alla pubblicità o alle affissioni eseguite dai soggetti privati. Possono essere mantenuti fino alla eventuale sostituzione dei mezzi pubblicitari e comunque non oltre 8 giorni dalla cessazione della pubblicità o dell'affissione, risultante dalla dichiarazione di cessazione o di scadenza indicata agli effetti dell'applicazione dell'imposta.

In ogni caso le autorizzazioni comunali all'esecuzione della pubblicità sono rilasciate facendo salvi gli eventuali diritti dei terzi, ne esimono gli interessi dall'acquisizione di ogni altra autorizzazione di competenza di autorità ed enti diversi.

~~L'esposizione, anche abusive, di manifesti, avvisi, disegni, scritte e simili comunque effettuata in contravvenzione alle disposizioni del codice penale e di altre leggi speciali sarà perseguita e punita a norma di legge, salvo quanto stabilito in tema di infrazioni al presente regolamento.~~

ARTICOLO 9 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Alla gestione del servizio della pubblicità e proposto apposito ufficio nei cui locali saranno esposti, a disposizione del pubblico, le tariffe ed il regolamento per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità.

Al disimpiego delle mansioni di competenza di detto ufficio saranno adibiti n. 1 impiegato appartenente ai ruoli organici del Comune.

ARTICOLO 10 RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA E DEL DIRITTO

Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità deve essere effettuata mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune (o al concessionario).

L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione, di cui all'art. 16.

ARTICOLO 11 RESPONSABILITA' DEL FUNZIONARIO PREPOSTO AL SERVIZIO

Il funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del servizio di accertamento e di riscossione dell'imposta sulla pubblicità è designato con deliberazione della Giunta Municipale ed il suo nominativo è comunicato alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze, una volta che l'atto sia divenuto esecutivo a norma di legge, ed in ogni caso non oltre 60 giorni dalla sua nomina.

Richiamati tutti i poteri e gli obblighi previsti dalla normativa del settore, il funzionario responsabile dovrà, tra l'altro, redigere trimestralmente una relazione sull'andamento del servizio, compreso il rendiconto delle riscossioni effettuate nel predetto periodo.

La relazione, con tutti i necessari allegati, sarà presentata, entro il giorno 5 del mese conclusivo del trimestre, al Sindaco.

ARTICOLO 12 RACCOLTA DEI DATI

Il responsabile del servizio per la pubblicità dovrà curare, inoltre, la raccolta e la elaborazione dei dati relativi al servizio medesimo, dati che dovranno essere coordinati in una relazione da redigersi alla fine di ogni anno e da consegnarsi al Sindaco, entro il giorno 10 del mese di gennaio dell'anno successivo.

ARTICOLO 13 CONTROLLI

Salvo il potere di vigilanza attribuito alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze sulla gestione, il controllo sul regolare funzionamento dell'ufficio pubblicità è affidato al Segretario del Comune che si avvarrà della collaborazione dell'ufficio di segreteria del Comune stesso e dei vigili urbani.

Ogni sei mesi ne referirà al Sindaco.

ARTICOLO 14 COMPITI ED ATTRIBUZIONI DEL PERSONALE ADDETTO

Gli addetti alla gestione del servizio, sotto la diretta dipendenza del funzionario responsabile, presteranno la loro opera nella località e nelle ore fissate nei piani di lavoro, con l'osservanza delle disposizioni e delle istruzioni loro impartite.

Esercitano anche compiti di vigilanza sulla esecuzione della pubblicità oltre alla vigilanza sull'assolvimento dei relativi obblighi tributari.

essi sono muniti di apposito documento di riconoscimento rilasciato del Sindaco e, nei limiti dei compiti cui sono destinati, sono autorizzati ad eseguire sopralluoghi ed accertamenti nelle località pubbliche o aperte al pubblico dove possono essere effettuate le attività pubblicitarie.

Sono inoltre autorizzati ad accertare le infrazioni alle disposizioni del regolamento comunale in materia pubblicitarie.

Sono inoltre autorizzati ad accertare le infrazioni alle disposizioni del regolamento comunale in materia di pubblicità, con le modalità stabilite dall'art. 107 e seguenti del T.U. della legge comunale e provinciale 8 marzo 1934, n. 383, tuttora vigenti, e della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ARTICOLO 15 SOGGETTI PASSIVI

L'imposta comunale sulla pubblicità è dovuta, in via principale, da colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale viene diffuso il messaggio pubblicitario.

Il quale viene diffuso il messaggio pubblicitario.

E' dovuta, in solido, da colui che produce o vende la merce reclamizzata o svolge i servizi e le attività oggetto della pubblicità.

il pagamento dell'imposta, delle sanzioni e di ogni altro diritto dovuto da parte di uno dei soggetti indicati ha effetto liberatorio nei confronti degli altri obbligati.

ARTICOLO 16 DICHIARAZIONE DEL CONTRIBUENTE ANNULLATO ATTI CO.RE.CO PROT. 2979 SEDUTA DEL 07.07.1994

L'esecuzione della pubblicità è subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione, anche cumulativa, da parte dell'interessato, indicato all'articolo precedente.

La dichiarazione, da compilarsi sul modello predisposto dal Comune, deve essere corredata dalla documentazione richiesta dagli uffici comunali, con particolare riguardo al bozzetto-proggetto sia agli effetti dell'applicazione dell'imposta (soggetto, località, durata, dimensioni, caratteristiche del mezzo pubblicitario da esporre), sia agli effetti della verifica di conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

La dichiarazione incompleta nel contenuto o nella documentazione verrà respinta.

~~Per l'esame delle domande, ivi comprese quelle previste dalla legge nei casi di variazione della pubblicità, può essere richiesto il parere non vincolante di apposita commissione tecnica ed eventualmente anche della commissione edilizia nei casi in cui l'esecuzione di pubblicità venga ad influire sul carattere urbanistico della zona interessata, sulle caratteristiche architettoniche degli edifici interessati.~~

~~Le autorizzazioni rilasciate dal Comune per l'esecuzione di pubblicità scadono nel termine di giorni 60 qualora la pubblicità stessa non venga realizzata.~~

ARTICOLO 17 RECLAMI

ANNULLATO ATTI CO.RE.CO. PROT. 2979 SEDUTA DEL 07.07.1994

~~Gli eventuali reclami riferiti all'esecuzione di prestazioni accessorie di cui al precedente art. 6 debbono essere presentati per iscritto al protocollo del Comune tempestivamente e comunque non oltre la scadenza del termine di validità della commissione.~~

~~La mancata presentazione, nei termini suddetti, del reclamo comporta accettazione della modalità di esecuzione del servizio nonchè la decadenza da ogni pretesa.~~

ARTICOLO 18 AFFISSIONE DIRETTA DA PARTE DEGLI INTERESSATI

Il Comune può consentire l'affissione diretta, da parte degli interessati o per loro conto, di manifesti, avvisi, fotografie e simili in spazi all'uopo destinati, purchè previamente autorizzata a norma del precedente art. 16 e con l'osservanza delle ulteriori seguenti prescrizioni, da valere, ove necessario, per la affissioni in generale:

- 1) collocazione dei manifesti o altre negli appositi spazi o quadri la cui ubicazione e/o destinazione all'affissione siano state determinate o approvate dal Comune;
- 2) l'esecuzione deve essere preceduta dalla presentazione, con una richiesta di cui al richiamato art. 16, intesa ad ottenere l'autorizzazione, della indicazione dell'ubicazione e della categoria cui appartengono gli spazi dovranno essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo per ciascun utente e dovranno recare i dati identificativi dell'utente medesimo autorizzato all'utilizzazione dello o degli spazi;
- 3) apposizione da parte dell'ufficio competente su ogni manifesto affisso di un timbro comprovante l'avvenuto pagamento dell'imposta, con l'indicazione della data di scadenza dell'affissione, della categoria relativa alla località nonchè di tutti gli altri elementi necessari;
- 4) copertura dei quadri alla scadenza della esposizione dei mezzi pubblicitari, con carta di rondo di colore neutro.

ARTICOLO 19 SANZIONI

Per le violazioni alle norme legislative ed a quelle regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità si applicano, con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 sanzioni amministrative da un minimo di L. 50.000 ad un massimo di L. 1.000.000, salva l'applicazione delle soprattasse previste dall'art. 23 commi 1 e 2, del D.Lvo n. 507 del 1993, in relazione, rispettivamente, all'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione e all'omesso o tardivo pagamento dell'imposta.

Le violazioni alle norme regolamentari dettate in esecuzione della normativa vigente in materia, come le infrazioni ai provvedimenti relativi alla installazione degli impianti sono punite a norma di legge, previa notificazione ai responsabili, nei termini prescritti, degli estremi delle trasgressioni.

la sanzione è stabilita nel minimo in L. 50.000 e nel massimo in L. 1.000.000.

ARTICOLO 20

RIMOZIONE E SEQUESTRO DEL MATERIALE ABUSIVO

E' considerata abusiva la pubblicità la cui esposizione, subordinata ad autorizzazione, non abbia ottenuto l'autorizzazione medesima o ne abbia disatteso i limiti e/o le prescrizioni.

E' altresì considerata abusiva la pubblicità per la quale sia stato omesso la prescritta dichiarazione ed il pagamento dei tributi dovuti.

La rimozione degli impianti pubblicitari abusivi o dichiarati tali, dopo la notificazione ai responsabili, entro 150 giorni dell'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale, sarà disposta, a norma di legge, con ordinanza del Sindaco, assegnato ai trasgressori il termine di giorni 30 per provvedervi. In caso di inottemperanza sarà provveduto a cura degli agenti comunali i all'uopo autorizzati, addebitando ai responsabili le spese sostenute per la eliminazione o rimozione.

il materiale pubblicitario esposto abusivamente può essere sequestrato con ordinanza del Sindaco, a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia dell'importo dell'imposta, nonché dell'ammontare delle relative sanzioni, soprattasse ed interessi.

nell'ordinanza sarà fissato un termine entro cui gli interessati potranno richiedere la restituzione del materiale sequestrato, previo versamento di una congrua cauzione, la cui entità sarà parimenti stabilita nell'atto di cui sopra.

CAPO II

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

ARTICOLO 21

FORME PUBBLICITARIE E LORO ASSOGGETTABILITA'

L'Esposizione di pubblicità, nelle diverse forme che essa può assumere, che qui di seguito vengono meglio specificate, viene effettuata a cura ed a spesa di chi vi abbia interesse, tenuto, per ciò stesso, al pagamento della corrispondente imposta, di cui all'apposita tariffa allegata al presente regolamento, entro i limiti temporali ivi previsti e per ogni metro quadrato o altro parametro previsto.

Rientra nel concetto di pubblicità ordinaria l'esposizione di insegne, locandine, cartellini, targhe, stendardi, tele, tendoni, ombrelloni, globi, fac-simili di oggetto ed altri mezzi simili, non compresi nelle seguenti ipotesi pubblicitarie.

Le altre fattispecie si riferiscono, infatti, alla:

- 1) Pubblicità con luce, distinta in luminosa, che è quella in cui i caratteri ed i segni che formano la pubblicità sono essi stessi costituiti da una fonte di luce, ed illuminata, quella resa visibile di notte da una apposita fonte di luce;
- 2) Pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, posti trasversalmente o che comunque attraversano vie o piazze del territorio comunale;
- 3) pubblicità eseguita a mezzo di pannelli luminosi o con proiezioni cinematografiche, anche se intermittenti, lampeggianti o successive, sopra schermi o pareti riflettenti;
- 4) pubblicità effettuata con veicoli in genere, quella cioè, eseguita per conto proprio o altrui all'interno ed all'esterno di vetture autofilotranviarie, di battelli, barche e di ogni altro veicolo adibito ad uso pubblico o privato;

5) iscrizioni pubblicitarie su veicoli di proprietà dell'impresa o adibito ad uso pubblico o privato;

6) pubblicità effettuata con aereomobili e simili, mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di manifestini e di oggetti;

7) pubblicità eseguita con palloni frenati e simili;

8) pubblicità eseguita in forma ambulante, mediante distribuzione anche con veicoli e a mano di manifestini o di altro materiale pubblicitario oppure mediante la circolazione di persone con catelli, iscrizioni o altri mezzi pubblicitari;

9) pubblicità sonora, eseguita, cioè, con apparecchi amplificatori e simili da specifici punti del territorio comunale.

ARTICOLO 22 MODALITA' DI APPLICAZIONE

L'imposta relativa alla pubblicità visiva, di norma, si applica alla superficie imponibile del mezzo pubblicitario, pari alla minima figura piana geometrica entro la quale è circoscritto il mezzo medesimo.

Per i mezzi pubblicitari polifaccati l'imposta è applicata in base alla superficie complessiva delle facce recanti pubblicità.

Per i mezzi pubblicitari costituiti da figure solide l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva del minimo solido geometrico nel quale la figura può essere compresa.

I festoni di bandierine e simili vengono calcolati come un unico mezzo pubblicitario la cui superficie imponibile è pari a quella della figura piana geometrica che circoscrive il mezzo determinato come sopra.

Ai fini del calcolo d'imposta le superfici inferiori al metro quadrato si arrotondano al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo quadrato.

Le superfici inferiori a 300 centimetri quadrati non sono tassabili.

ARTICOLO 23 RIDUZIONI

La misura dell'imposta è ridotta alla metà in tutti i casi previsti dall'art. 16 del D.L.vo 15 novembre 1993, n. 507.

ARTICOLO 24 ESENZIONI

Sono esenti dall'imposta tutte le forme pubblicitarie indicate all'art. 17 del D.L.vo 15 novembre 1993, n. 507.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 25 GESTIONE DEL SERVIZIO

Il servizio per l'accertamento e per la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità ha gestito direttamente dal Comune.

A tale fine adotta i provvedimenti prescritti per l'esercizio in economia, ai sensi dell'art. 15 del T.U. 15 ottobre 1925, n. 2578, in tema di municipalizzazione dei servizi pubblici.

ARTICOLO 26 VIGENZA

Le norme del presente regolamento, comprendenti anche le tariffe allegate, relative all'imposta sulla pubblicità, entrerà in vigore il primo gennaio 1996.

ARTICOLO 27 RINVIO

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si applicano le disposizioni del D.L.vo 15 novembre 1993, n. 507, che si intendono qui richiamate nonché le altre norme di legge e di regolamento dettate in materia.

TARIFFA IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

PARTE I-

PUBBLICITA' ORDINARIA

(Art. 12 D.L.vo n. 507 del 1993 art. 21 Regolamento)

Publicità ordinaria in categoria normale		
per anno solare, per mq.....	£.	16.000
per periodo non superiore a 3 mesi (per ogni mese o trazione) per mq.....	£.	1.600
Publicità ordinaria luminosa o illuminata in categoria normale (aumento 100 per cento della tariffa base)		
per anno solare, per mq.....	£.	32.000
per periodo non superiore a 3 mesi (per ogni mese o frazione), per mq.....	£.	3.200

PARTE II -

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE

(ART. 13 d.l.VO N. 507 DEL 1993 ART. 20 REGOLAMENTO)

Publicità effettuata all'interno dei veicoli		
per anno solare, per mq.....	£.	16.000
per periodo non superiore a 3 mesi (per ogni mese o frazione), per mq.....	£.	1.600
Publicità effettuata all'esterno del veicolo (maggiorazione del 50 per cento della tariffa base per superfici tra mq. 5,5 e mq. 8,5) per anno solare, per mq.....	£.	24.000
per periodo non superiore a 3 mesi (per ogni mese o frazione) per mq.....	£.	2.400

Pubblicità luminosa o illuminata effettuata all'interno dei veicoli (aumento del 100 per cento della tariffa base) per anno solare, per mq.....£.	32.000
per periodo non superiore a 3 mesi (per ogni mese o frazione) per mq.....£.	3.200
Pubblicità luminosa o illuminata effettuata all'esterno dei veicoli (aumento del 100 per cento per superfici tra mq. 5,5 e mq. 8,5) per anno solare, per mq.....£.	32.000
per periodo non superiore a 3 mesi (per ogni mese o frazione) per mq.....£.	3.200
Pubblicità luminosa o illuminata effettuata all'esterno dei veicoli (aumento del 100 per cento della tariffa base; maggiorazione del 100 per cento per superficie a 3 mesi (per ogni mese o frazione), per mq.....£.	32.000
per periodo non superiore a 3 mesi (per ogni mese o frazione) per mq.....£.	3.200
Pubblicità effettuata con veicoli in genere mediante distribuzione di manifestini o altro materiale pubblicitario per giorno o frazione e per persona impiegata.....£.	1.600
Pubblicità effettuata su mezzi adibiti a servizi di linea interurbana con inizio o fine della corsa nel comune le tariffe di cui alle voci precedenti sono dovute per metà	
Pubblicità effettuata su mezzi adibiti a servizi di linea interurbana con inizio o fine della corsa nel Comune le tariffe di cui alle voci precedenti sono dovute per metà	
Pubblicità effettuata su veicoli adibiti ad uso pubblico il cui titolare abbia avuto dal Comune la licenza d'esercizio le tariffe dovute per metà	
Pubblicità effettuata su veicoli adibiti ad uso privato il cui proprietario abbia la residenza anagrafica o la sede nel Comune l e tariffe dovute sono quelle di cui alle voci precedenti sono dovute per la metà	
Pubblicità effettuata su veicoli adibiti ad uso pubblico il cui titolare abbia avuto dal Comune la licenza d'esercizio le tariffe dovute sono quelle di cui alle voci precedenti	
Pubblicità effettuata su veicoli adibiti ad uso privato il cui proprietario abbia la residenza anagrafica o la sede nel Comune le tariffe dovute sono quelle di cui alle voci precedenti	

PARTI III

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI ADIBITI AI TRASPORTI DELL'AZIENDA

TARIFFA UNICA

Autoveicoli di portata superiore a 3.000 Kg., per unità con rimorchio (aliquota doppia)	£	144.000
Autoiveicoli di portata inferiore a 3.000 Kg., per unità con rimorchio (aliquota doppia)	£	96.000
Motocarri e motocarrozette ed altri veicoli non rientranti nelle precedenti categorie, per unità, per mq. con rimorchio (aliquota doppia)	£	48.000

L'imposta è dovuta per anno solare al Comune perchè vi ha sede l'impresa o qualsiasi altra sua dipendenza ovvero vi sia il domicilio dei mandatari o degli agenti dell'impresa medesima che alla data del 1° gennaio di ogni anno o a quella successiva d'immatricolazione hanno in dotazione i veicoli.

Non è tassabile la semplice indicazione del marchio, del nome, dell'indirizzo e dell'oggetto dell'attività della ditta, quando quella sia apposta non più di due volte e purchè ciascuna iscrizione occupi una superficie non superiore a mq. 0.50.

PARTE IV - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI, (ART. 14 D.L.VO N. 507 DEL 1993)

Tale si intende la pubblicità effettuata con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di pannelli luminosi lampadine e simili programmato in modo da assicurare la variabilità del messaggio o la sua visione in forma lampeggiante, intermittente e simile.

Pubblicità effettuata con le strutture di cui sopra per conto altrui:

per anno solare, per mq.....£.	64.000
per periodo non superiore a 3 mesi (per ogni mese o frazione) per mq.....£.	6.400

Pubblicità effettuata con le strutture di cui sopra per conto proprio dall'impresa (riduzione del 50 per cento della tariffa base)	
per anno solare, per mq.....£.	32.000
per periodo non superiore a 3 mesi (per ogni mese o frazione), per mq.....£.	3.200

Pubblicità effettuata in luoghi pubblici con diapositive o proiezioni cinematografiche tariffa unica	
per giorno.....£.	4.000
per giorno successivo ai 30 giorni iniziali (riduzione del 50 per cento della tariffa unica).....£.	2.000

L'imposta deve essere computata indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.

PARTE V

PUBBLICITA' VARIA

(art. 15 D.Lvo n. 507 del 1993)

Publicità effettuata con striscioni per ogni periodo di giorni 15 o frazione per mq.....£.	16.000
Publicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di manifestini o di oggetti per ogni giorno o frazione.....£.	96.000
Publicità effettuata in forma ambulante mediante distribuzione di manifesti o di altro materiale pubblicitario oppure mediante persone circolan- ti con cartelli, iscrizioni o altri mezzi pubblicitari per ogni giorno o frazione, per persona.....£.	4.000
L'imposta è applicata indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità del materiale distribuito.	
Publicità sonora effettuata cioè a mezzo di apparecchi amplificatori e simili da punti specifici per ogni giorno o frazione, per ciascun punto.....£.	12.000

PARTE VI

PUBBLICITA' EFFETTUATA MEDIANTE AFFISSIONI DIRETTE

(art. 12, comma 3 D.L. vo n. 507 del 1993 art. 18 Regolamento)

Affissioni, anche per conto altrui, di manifesti e simili da parte degli interessati in spazi
all'uopo destinati.

L'imposta dovuta si applica in base alla superficie complessiva dell'impianto utilizzato con la
tariffa per la pubblicità ordinaria

per anno solare, per mq.....£.	16.000
per periodo non superiore a 3 mesi (per ogni mese o frazione), per mq.....£.	1.600

